

**DELIBERAZIONE 4 MAGGIO 2023
191/2023/R/IDR**

REVOCA DEL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO N. 25 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI" (CUP H66H18000140001)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1248^a riunione del 4 maggio 2023

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito: legge 196/09) e, in particolare, l'articolo 34;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”;
- il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 (di seguito: decreto-legge 121/21), come convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156 (di seguito: legge n.156/2021) e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-bis;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 25 ottobre 2022, n. 350 (di seguito: D.M. 25 ottobre 2022, n. 350), che definisce le modalità e i criteri per la redazione e l’aggiornamento del “Piano per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 520/2020/R/IDR, avente ad oggetto “Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento per la

realizzazione di taluni interventi di cui all'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti" (di seguito: deliberazione 520/2020/R/IDR);

- la deliberazione 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR, recante "Semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui alla deliberazione dell'Autorità, 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»" (di seguito: deliberazione 58/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 633/2021/R/IDR, recante "Intimazione ad adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, punto 1, della deliberazione dell'Autorità 425/2019/R/IDR" (di seguito: deliberazione 633/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- il parere dell'Autorità 21 giugno 2022, 273/2022/I/IDR, recante "Parere al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sullo schema di decreto ministeriale di attuazione della riforma 4.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), avente ad oggetto "Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico" (di seguito: parere 273/2022/I/IDR);
- la circolare della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito anche: Csea) del 28 febbraio 2020, 10/2020/IDR, contenente le istruzioni operative agli Enti di riferimento per gli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR (di seguito: circolare 10/2020/IDR);
- la circolare di Csea del 24 febbraio 2021, 4/2021/IDR, di revisione della circolare 10/2020/IDR con riferimento alle istruzioni operative agli Enti di riferimento per l'espletamento degli adempimenti previsti nella deliberazione ARERA 425/2019/R/IDR come successivamente modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR (di seguito: circolare 4/2021/IDR)
- i dati, gli atti e i documenti relativi all'intervento n. 25 di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, trasmessi in data 8 novembre 2022 (prot. Autorità n. 56515), dall'Assemblea Territoriale Idrica di Catania, ai sensi della deliberazione 425/2019/R/IDR – come modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR – e secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR, nonché gli atti e i documenti trasmessi in data 27 giugno 2022 (prot. Autorità n. 28167), 15 settembre 2022 (prot. Autorità n. 41227) e, da ultimo, in data 25 gennaio 2023 (prot. Autorità n. 5076) dal gestore Acoset S.p.A;
- la relazione avente ad oggetto il monitoraggio degli interventi ricompresi nel primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti, di cui al d.P.C.M. 1 agosto 2019, per l'annualità 2022, trasmessa dall'Autorità al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 8 marzo 2023 (prot. Autorità n. 16092).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”*;
- il d.lgs. 152/06, all'articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d'Ambito - oltre che il *“modello gestionale ed organizzativo”* e il *“piano economico finanziario”* - anche la *“ricognizione delle infrastrutture”* e il *“programma degli interventi”* (di seguito: PdI) specificando che:
 - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
 - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
 - l'Autorità *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)”* (lett. a);
 - *“predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
 - *“verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli*

- elementi tecnici ed economici” (lett. e);*
- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f).*

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l’articolo 1, comma 516, della legge 205/17 - nella formulazione precedente alle modifiche e integrazioni recate dal recente decreto-legge 121/21 - disponeva che - ai fini della *“programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”* - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse adottato (su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata) il *“Piano nazionale di interventi nel settore idrico”*, e che il medesimo Piano fosse articolato in due distinte sezioni (sezione «acquedotti» e sezione «invasi») e *“aggiornato di norma ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in stato di realizzazione”*;
- con specifico riferimento alla sezione «acquedotti», di detto Piano, il comma 517 della richiamata legge 205/17 prevedeva che l’Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmettesse l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
 - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
 - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.
- la legge 205/17 in discorso, sempre nella sua formulazione originaria, attribuiva poi all’Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l’Autorità medesima:
 - *“avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[asse] l’andamento dell’attuazione degli interventi e [sostenesse] gli enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi”*

(articolo 1, comma 520);

- segnalasse i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponesse, ove ne ricorressero i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525).

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- sulla base dell'elenco di interventi selezionato dall'Autorità e riportato nella Relazione 252/2019/I/IDR, con il d.P.C.M. 1 agosto 2019 è stato adottato il "primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti", prevedendo, in particolare, che:
 - *"la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020"* (articolo 1, comma 2);
 - *"le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*, norma che disciplina il caso di *"spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati"* (articolo 1, comma 3);
 - l'Autorità, *"con propri provvedimenti, disciplin[i] le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1"* (articolo 2, comma 1);
- nell'ambito del primo stralcio del Piano nazionale – sezione «acquedotti» di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 è stato ricompreso - avendone verificato i requisiti di strategicità, sinergia rispetto alla pianificazione sovraordinata di distretto e coerenza con gli obiettivi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente – l'intervento n. 25 avente ad oggetto *"lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali ACOSET - stralcio funzionale"*, recante quale soggetto realizzatore Acoset S.p.A. e quale Ente di riferimento l'Assemblea Territoriale Idrica di Catania.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR, l’Autorità, al fine di contemperare l’esigenza di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi in parola con la necessità di assicurare adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio delle somme stanziare, ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell’Ente di riferimento (per il tramite dell’Ente di governo dell’ambito competente);
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR, come successivamente integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR, ha previsto l’erogazione di una prima quota, in acconto, equivalente al 40% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2019 (comma 4.1, lettera a), subordinando (al comma 4.1, lettera b) l’erogazione delle quote successive alla verifica dei seguenti adempimenti:
 - certificazione, da parte dell’Ente di riferimento, dell’effettiva spesa sostenuta dal soggetto realizzatore in sede di rendicontazione, secondo le modalità operative definite da Csea ai sensi del successivo comma 4.2 e in base a finestre temporali di erogazione opportunamente individuate dalla medesima;
 - in coincidenza di ciascuna richiesta di erogazione, attestazione delle condizionalità di cui all’articolo 7, aventi ad oggetto:
 - l’ottemperanza alla regolazione *pro tempore* vigente e, segnatamente, la trasmissione all’Autorità da parte dell’Ente di riferimento (o dell’Ente di governo d’ambito, qualora non coincidente con l’Ente di riferimento), degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore vigente al momento della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento (comma 7.1);
 - il rispetto di condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto realizzatore e l’Ente di riferimento, eventualmente previste dall’Autorità nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato (comma 7.2);
 - l’adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all’art. 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (comma 7.3);

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito delle modalità di monitoraggio e verifica sull’avanzamento degli interventi finanziati dal Piano, l’articolo 8 della richiamata deliberazione 425/2019/R/IDR prevede, al comma 8.1, che “l’Autorità dispone la revoca del finanziamento al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- 1) mancato utilizzo di almeno l'80% della spesa totale del progetto finanziato entro 2 anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento;
 - 2) mancato adempimento alle condizionalità di cui al precedente Articolo 7 entro un anno dalla sussistenza del relativo obbligo e nei termini che saranno indicati dall'Autorità;
 - 3) certificazione da parte dell'Ente di riferimento di incongruenze nella rendicontazione delle spese destinate all'intervento oggetto di finanziamento e/o distorsione delle medesime risorse rispetto alle finalità del Piano, nonché pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato su illeciti di pertinenza del progetto finanziato;
 - 4) il soggetto realizzatore si trovi in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell'attività per cui il soggetto realizzatore è stato ammesso al finanziamento”;
- il medesimo articolo 8, al comma 8.2, dispone che la revoca del finanziamento nei casi di cui al precedente comma 8.1 “comporta l'esclusione del soggetto realizzatore dal successivo aggiornamento del Piano, ai sensi dell'art.1, comma 516, della legge n. 205 del 2017 (...)”;
 - ai sensi del comma 5.5 della medesima deliberazione, l'Autorità, sulla base delle informazioni acquisite dagli Enti di riferimento e da Csea, informa ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sullo stato di avanzamento e realizzazione dei progetti finanziati, sul livello di utilizzo delle risorse del Piano, sull'eventuale sussistenza di somme non utilizzate o sulla sussistenza di condizioni di revoca del finanziamento ai sensi del citato articolo 8, motivandone la causa.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 512/2019/R/IDR l'Autorità ha autorizzato l'erogazione da parte di Csea della prima quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1 lettera a) e previa verifica degli adempimenti di cui al comma 2.5 della citata deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione di alcuni degli interventi di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019;
- in particolare, per l'intervento n. 25 oggetto del presente provvedimento, è stata autorizzata l'erogazione di una prima quota, in acconto, equivalente al 40% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2019 (comma 4.1, lettera a), quantificata in 400.000 euro;
- nella deliberazione in parola l'Autorità ha poi subordinato l'erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all'articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;

- con la circolare 10/2020/IDR, Csea ha poi definito le modalità – e la modulistica – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l’erogazione delle quote successive all’acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1 nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono emerse talune esigenze di ulteriore coordinamento tra le attività di monitoraggio da parte dei vari Ministeri interessati e lo sviluppo delle modalità tecniche di erogazione delle risorse implementate sulla base della procedura di cui all’art. 34, comma 2-bis, della legge 196/09 (prevista dall’articolo 1, comma 3 del d.P.C.M. 1 agosto 2019), che definisce le modalità di impegno e pagamento nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati;
- al fine di rafforzare tale coordinamento, nonché di garantire una tempestiva erogazione delle risorse per la progettazione e realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, assicurando al contempo un efficace utilizzo delle stesse in un contesto caratterizzato dalle criticità connesse al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, con la deliberazione 58/2021/R/IDR, l’Autorità ha adottato una semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse recate al comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR disponendo che:
 - in luogo delle quote originariamente previste alle lettere b), c) e d) del citato comma 4.1, l’erogazione dei finanziamenti – per la parte eccedente l’acconto e le eventuali quote già erogate – avvenga (previa verifica del rispetto delle condizionalità di cui all’articolo 7 della deliberazione 425/2019/R/IDR) sulla base degli importi effettivamente spesi, come comunicati, in sede di rendicontazione dall’Ente di riferimento;
 - qualora il finanziamento coincida con la progettazione o realizzazione dell’intera opera, la copertura del solo importo effettivamente speso – al netto delle quote già erogate – avvenga “previa trasmissione della documentazione attestante la conclusione della fase progettuale o del certificato di collaudo”;
 - entro il 31 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, nonché a corredo di ciascuna richiesta di erogazione dei fondi, i soggetti beneficiari del finanziamento, e i relativi Enti di riferimento, ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 425/2019/R/IDR, informino l’Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell’intervento finanziato;
- con la circolare 4/2021/IDR, Csea ha aggiornato le modalità e la modulistica – previste originariamente nella circolare 10/2020/IDR – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l’erogazione delle quote successive all’acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1, nonché agli obblighi informativi di

cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR, recependo le semplificazioni, di cui ai precedenti alinea, recate dalla deliberazione 58/2021/R/IDR.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2021 gli Enti di riferimento, nell'ambito del monitoraggio semestrale previsto dal comma 5.3 della richiamata deliberazione 425/2019/R/IDR, hanno trasmesso all'Autorità e a Csea, secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR, la documentazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario, oltre che la segnalazione di eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico;
- nell'ambito del richiamato monitoraggio, accanto all'avanzamento di una parte degli interventi finanziati (che ha portato in alcuni casi alla conclusione delle opere sottostanti, con contestuale richiesta all'Autorità e a Csea di erogazione dell'ultima quota), sono state evidenziate situazioni caratterizzate dal protrarsi dei ritardi già registrati nei mesi precedenti, che non sono stati recuperati dal soggetto realizzatore, contrariamente alle previsioni;
- in particolare, nelle comunicazioni trasmesse dagli Enti di riferimento ai fini dell'ultimo monitoraggio semestrale, è stato evidenziato che il cronoprogramma inizialmente previsto per la progettazione e realizzazione dei relativi interventi ha risentito profondamente delle seguenti criticità:
 - misure di limitazione imposte dagli effetti della pandemia da COVID-19, con conseguenti rallentamenti nell'avanzamento delle attività di progettazione, delle fasi autorizzatorie e difficoltà di approvvigionamento dei materiali;
 - avvio di contenziosi in fase di aggiudicazione degli appalti nonché di realizzazione dei lavori;
 - inerzia dell'impresa aggiudicataria dei lavori, che ha disatteso i termini contrattuali;
 - rideterminazione delle specifiche di progetto a causa della variazione di disponibilità idrica in seguito alla siccità ed all'attività sismica che ha coinvolto il territorio interessato, con rallentamento delle fasi di progettazione;
- per taluni degli interventi di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019 interessati dall'erogazione della prima quota di finanziamento ai sensi della deliberazione 512/2019/R/IDR – tra i quali è ricompreso l'intervento n. 25 in oggetto – l'Autorità, nel mese di dicembre 2021, ha:
 - rilevato come, decorso il termine dei due anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento di cui al richiamato comma 8.1, punto 1), della deliberazione 425/2019/R/IDR, i rispettivi soggetti realizzatori risultassero non aver ancora adempiuto all'obbligo di utilizzo di almeno l'80% dell'importo oggetto di finanziamento;
 - conseguentemente intimato, con la deliberazione 633/2021/R/IDR, i soggetti

realizzatori di cui al precedente alinea ad adempiere all'obbligo di utilizzo della soglia minima dell'80% entro il 30 novembre 2022, stabilendo che la mancata ottemperanza nel termine previsto costituisca presupposto per disporre, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, la revoca del finanziamento assentito e la contestuale restituzione delle somme ricevute dal soggetto realizzatore, nonché per l'attivazione del meccanismo per i casi di inerzia e inadempimento ai sensi dell'articolo 1, comma 525, della legge 205/17.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- il quadro normativo di riferimento, su cui l'Autorità ha definito il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, è stato da ultimo inciso dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, per effetto delle quali la disciplina relativa al Piano nazionale di interventi nel settore idrico è stata riformulata prevedendo che:
 - *“per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro [delle infrastrutture e dei trasporti], di concerto con i Ministri [dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale], della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (...), entro il 30 giugno 2022 è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico”*; detto Piano è aggiornato ogni tre anni ed *“attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture [e dei trasporti]”, sentiti i Ministri [dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale], della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata”* (articolo 1, comma 516);
 - *“con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture [e dei trasporti], di concerto con i Ministri [dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale], della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (...), sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516”* (articolo 1, comma 516-bis);
 - *“gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri*

17 aprile 2019 [Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»], e 1 agosto 2019 [Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti»], sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 (...) e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti” (articolo 1, comma 516-ter, primo periodo);

- *“il Ministero delle infrastrutture e [dei trasporti] segnala i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri” (articolo 1, comma 525);*
- successivamente, con il D.M. 25 ottobre 2022, n. 350, in ordine al quale l’Autorità ha rilasciato parere favorevole con il provvedimento 273/2022/I/IDR, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha definito le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale, ai sensi di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 516-bis, della legge 205/17.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- decorsi i termini di cui alla richiamata deliberazione 633/2021/R/IDR, a valle del monitoraggio semestrale tenutosi nel mese di ottobre 2022, l’Autorità ha condotto successivi approfondimenti con riferimento alle prove documentali di raggiungimento della soglia dell’80%, trasmesse dagli Enti di riferimento in adempimento al punto 1) della richiamata delibera 633/2021/R/IDR, riscontrando, per il progetto n. 25 in oggetto, il mancato raggiungimento del limite di spesa dell’80% del finanziamento entro il termine previsto;
- con riferimento a detto intervento, per il quale l’Autorità aveva assentito con la deliberazione 512/2019/R/IDR l’erogazione di una prima quota, in forma di acconto, pari a 400.000 euro, il gestore, con nota del 25 gennaio 2023, ha attestato una spesa complessiva, al 30 novembre 2022, pari a 140.751,57 euro, prevedendo il raggiungimento dell’80% entro il mese di luglio 2024;
- con la relazione trasmessa in data 8 marzo 2023 al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 425/2019/R/IDR, l’Autorità, nel rappresentare l’aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi finanziati nel Piano, ha informato detto Ministero della sussistenza delle condizioni di revoca del finanziamento per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 8 della medesima deliberazione.

RITENUTO CHE:

- in ragione della mancata ottemperanza, da parte del gestore Acoset S.p.A.; all’obbligo disposto dalla deliberazione 633/2021/R/IDR di utilizzo dell’80% del finanziamento entro il 30 novembre 2022, sia necessario dare applicazione a

quanto previsto dai commi 8.1 e 8.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR, disponendo:

- a. la revoca del finanziamento assentito per il progetto n. 25 di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, avente ad oggetto "*lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali ACOSET - stralcio funzionale*" (CUP H66H18000140001), pari complessivamente a 2 milioni di euro;
 - b. la restituzione delle somme ricevute dal soggetto realizzatore ai sensi del comma 4.1 della medesima deliberazione 425/2019/R/IDR, pari a 400.000 euro, entro 90 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da Csea;
 - c. l'esclusione del gestore in parola dai successivi aggiornamenti del Piano nazionale, previsti dal comma 516 dell'articolo 1 della legge 205/17, come riformulato dal decreto-legge 121/21;
- sia necessario, inoltre, trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per i seguiti di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 205/17, come riformulato dal decreto-legge 121/21, che dispone la segnalazione dei casi di inerzia e inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DELIBERA

1. la revoca del finanziamento assentito al progetto n. 25 di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, avente ad oggetto "*lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali ACOSET - stralcio funzionale*" (CUP H66H18000140001), pari complessivamente a 2 milioni di euro;
2. la restituzione delle somme ricevute dal soggetto realizzatore ai sensi del comma 4.1 della medesima deliberazione 425/2019/R/IDR, pari a 400.000 euro, entro 90 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. l'esclusione del gestore in parola dai successivi aggiornamenti del Piano nazionale, previsti dal comma 516 dell'articolo 1 della legge 205/17, come riformulato dal decreto-legge 121/21;
4. la trasmissione del presente provvedimento al soggetto realizzatore Acoset S.p.A., all'Assemblea Territoriale Idrica di Catania e al Funzionario delegato presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza;
5. la trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per i seguiti di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 205/17, come riformulato dal decreto-legge 121/21;

6. la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini